



COMUNE DI GIAVE

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO

SINDACO

Ordinanza N. 3 del 17/05/2021

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO – CAMPAGNA ANNO 2021

IL SINDACO

PREMESSO che lungo le strade del territorio comunale, aperte al pubblico transito si riscontra spesso che la vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato sporge spesso a distanza inferiore a quella prescritta invadendo e rendendo difficoltosa la circolazione stradale e impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare;

DATO ATTO che nel centro urbano e nell'immediata periferia sono presenti numerosi terreni, lotti, cortili, giardini privati e simili di proprietà privata e pubblica invasi da erbacce, sterpaglie, rovi, stoppie e materiale secco di varia natura e altri rifiuti ad alto rischio di infiammabilità da cui possono generarsi pericoli di incendio;

RICHIAMATA la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

VISTA la L.R. n. 8 del 27/04/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 15/7 del 23/04/2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le prescrizioni Regionali Antincendio per la Campagna 2020-2022, aggiornamento 2021, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

VISTO l'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 15/7 del 23/04/2021;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle Prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio per il decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi con l'approssimarsi della stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del grave fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;

ACCERTATO che il detto stato di abbandono può causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che viene favorito il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere;

RAVVISATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti edificati, una integrale, costante e continua pulizia;

ATTESA la necessità di avviare adeguata campagna di informazione rivolta ai cittadini;

VISTO il Nuovo Codice Della Strada e suo relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

RITENUTO che per quanto sopra premesso si rende necessario dare corso al provvedimento;

VISTO l'art. 50, comma 5 e art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DEI TERRENI NEL CENTRO URBANO E NELLE AREE PERIURBANE (ricomprese entro la fascia dei 100 metri dal perimetro del centro abitato), di aree di pertinenza dei fabbricati e di altra destinazione d'uso, di giardini che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi natura e importanza, su tutto il territorio comunale, compresa la frazione di *Campu Giavesu* di osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) **DI PROVVEDERE**, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alla potatura delle siepi e al taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica, effettuando i tagli in modo che il loro volume non sia di ostacolo alla viabilità pedonale sui marciapiedi, alla sicurezza della circolazione, nonché al rispetto delle distanze previste dalle leggi vigenti per la loro messa a dimora;
- 2) **DI PROVVEDERE** al taglio delle erbacce, delle sterpaglie, alla pulizia dai detriti, dai rifiuti solidi urbani eventualmente presenti nonché a mantenere i terreni costantemente sgombri da pericolo di incendio di qualsiasi natura;
- 3) **DI EVITARE OPERAZIONI DI ABBRUCIAMENTO NEL CENTRO ABITATO: ESSE SONO CATEGORICAMENTE VIETATE IN QUANTO CAUSA DI PREGIUDIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA E DI RISCHIO ELEVATO DI INCENDIO IN PROSSIMITÀ DELLE ABITAZIONI.**
LE ERBACCE, LE STERPAGLIE, I RAMI E GLI ARBUSTI DOVRANNO ESSERE SMALТИ NEI GIORNI IN CUI È PREVISTA LA RACCOLTA DELL'UMIDO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IL COMUNE SI FA CARICO DI FORNIRE AI CITTADINI CHE NE FACESSE RICHIESTA GLI APPOSITI SACCONI, I QUALI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI APERTI AL SERVIZIO RIFIUTI.

Considerato che nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, i lavori di pulizia delle aree (giardini, orti, cortili, campi incolti e similari) del centro urbano e delle aree periurbane (entro i 100 metri) dovranno svolgersi entro il 1° giugno 2021.

- Si rammenta che (si cita testualmente dall'allegato alla Deliberazione della G.R. n. 15/7 del 23/04/2021):

Art. 4

(Azioni vietate)

- 1) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all'art. 3, è vietato:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
 - b) smaltire braci;
 - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- 2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Art. 5

(Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”)

- 1) Nel periodo di elevato pericolo di cui all'art. 3, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:
 - a) all'interno di aree boscate l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
 - b) esercizio delle carbonaie;
 - c) pratiche fitosanitarie.
- 2) Le richieste di cui al comma 1 devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno dieci giorni prima dell'esecuzione delle stesse.

3) Nell'autorizzazione di cui al comma 1 sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Art. 6

(Manifestazioni pirotecniche nel periodo di "elevato pericolo")

1) Le autorizzazioni delle manifestazioni pirotecniche non rientrano nel campo di competenza del SUAPE e sono rilasciate, previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio utilizzando lo schema di modello "**Allegato B**", esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Art. 7

(Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco)

1) È consentita, a livello sperimentale, la pianificazione di interventi di gestione di biomasse di combustibile con la tecnica del fuoco prescritto, su superfici pianificate adottando precise prescrizioni e procedure operative per conseguire fini didattici o a supporto della pianificazione comunale, nel rispetto di determinati parametri, secondo quanto indicato nel Piano regionale antincendi.

2) Gli interventi inerenti l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
- b) sono ammessi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, previa autorizzazione scritta dell'Ispettorato forestale competente per territorio.

3) Negli stessi terreni e per le stesse operazioni, l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 8

(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui culturali)

1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui culturali e selviculturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**";

b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;

c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

2) L'abbruciamento delle stoppie e dei residui culturali delle risaie, nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.

3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Antincendi.

4) L'abbruciamento per finalità agricole e selviculturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

5) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

- 6) La pratica agricola e selviculturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
- disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;
 - piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
 - art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

Art. 9

(Pianificazione degli abbruciamenti)

- 1) Al fine di pianificare la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selviculturali, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello **“Allegato C”**.

L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

- 2) L'autorizzazione, oltre al giorno e agli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento, deve indicare:
- l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
 - l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
 - l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
 - l'obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
 - la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'articolo 10.
- 3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d).
- 4) Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione forestale, le autorizzazioni rilasciate siano in numero massimo di 10 al giorno o per una superficie complessiva massima di 100 ettari al giorno.
- 5) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi, ad eccezione delle aree agricole, delle carciofaie e dei seminativi.
- 6) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
- 7) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (*“Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni”*), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l'abbruciamento è già avviato, il titolare dell'autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
- 8) Le autorizzazioni, su delega dell'Ispettorato Forestale, per quanto previsto dal presente Titolo sono rilasciate dalla Stazione Forestale competente per territorio, che tempestivamente le comunica, per la relativa vigilanza:
- alle vedette e, contestualmente, al Servizio dell'Agenzia Forestale competente per territorio;
 - alla Compagnia Barracellare;
 - alle eventuali Organizzazioni di Volontariato che svolgono servizio di vedetta.

Art. 10

(Sospensione delle autorizzazioni)

- 1) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 3, comma 3, le autorizzazioni di cui al presente titolo sono sospese.
- 2) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta), così come definito dall'art. 3, comma 3, il Direttore dell'Ispettorato forestale può sospendere le autorizzazioni.
- 3) In caso di sospensione, i titolari concordano la nuova data per l'autorizzazione con l'Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione forestale competente per territorio.

Art. 11

(Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo")

- 1) L'uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e nelle aree circoscritte e opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:
 - a) la ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
 - b) la creazione di idonei ripari dal vento;
 - c) la predisposizione di adeguate riserve idriche;
 - d) l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
 - e) spegnimento del fuoco prima di abbandonare l'area.
- 2) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzi che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.) è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.
- 3) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di dotarsi di estintore portatile da 6kg per fuochi di classe A e per fuochi di classe B, con capacità estinguente non inferiore a 34A-233B.
- 4) Le attività di cui al presente articolo sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 3, comma 3.

Art. 12

(Terreni e fabbricati)

Entro il 1° giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealiche sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

- Si rammenta, altresì, che la Stazione Forestale competente per territorio è quella di **BONORVA** - Via Aldo Moro n. 2, Bonorva – tel: 079 866170 – fax 079 866107 – email: cfva.sfbonorva@regione.sardegna.it.
- Per quanto non esplicitamente disposto con il presente provvedimento, si rimanda integralmente alle disposizioni delle Prescrizioni Regionali Antincendio di cui all'allegato alla Deliberazione della G.R. n. 15/7 del 23/04/2021

AVVERTE

- la violazione delle disposizioni **di cui ai numeri 1), 2) e 3)** sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00). Ricorrendone i presupposti di legge, sarà consentito il pagamento in misura ridotta di **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81.
- La violazione delle Prescrizioni Regionali sarà punita a norma della legge n. 353/2000 e della L.R. n. 8/2016, secondo quanto indicato nell'allegato E (Prontuario delle sanzioni amministrative).

In caso di inadempimento, successivo all'accertamento del mancato rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si procederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del contravventore.

Il Personale della Polizia Municipale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e la Compagnia Barracellare sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e con i consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Cagliari nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni;

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco

Giave, 17/05/2021

Sig. CHESSA GIAN MARIO